



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione Lavoro



in persona del giudice, dott. xxxxxxxxx

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 429, 2° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv.
in legge n. 133/08, nella causa civile iscritta al n. **369/2017** del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente

T R A

xxxxxxxxxxx, nata a xxxx il xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxxx il
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, nata a xxxx il xxxxxxx, xxxxxxx, nata a xxx il xxxxxx,
xxxxxxx, nata a xxxxxx il xxxxxxxxxx, tutti rappresentati, assistiti e difesi dagli
avv.Domenico Naso e Cinzia Ganzerli

RICORRENTI

Contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del
Ministro pro tempore; UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA,**



in persona del Dirigente pro tempore; tutti rappresentati e difesi ex
art.417 cpc dal funzionario delegato;

CONVENUTI

OGGETTO: differenze retributive

OMISSIS

Ne consegue, quindi, che sulla base delle sentenze ora citate va affermato il diritto delle parti ricorrenti alla medesima progressione stipendiale spettante ai docenti/ATA di ruolo.

Si evidenzia, peraltro, che parte resistente –nel costituirsi tardivamente all’udienza- è decaduta da ogni eccezione esclusivamente proponibile di parte, e dunque anche dall’eccepire la prescrizione del credito; sicchè il credito vantato dai ricorrenti appare fondato anche con riguardo al quantum, ossia

10.539,80 a favore di xxxxxxxxx, € 4.650,49 a favore di xxxxxxxxx, € 13.228,78 a favore di xxxxxxxx, € 3.208,66 a favore di xxxxxxxx, € 10.791,56 a favore di xxxxxxxx, oltre i ratei di tredicesima mensilità, a titolo di arretrati; lo stipendio mensile tutt’ora in essere va poi ricostruito ed aumentato tenendo conto del presente decisum.

Si precisa che nel caso di specie vengono riconosciuti solo gli interessi considerato il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione di cui all’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha esteso ai crediti retributivi il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria già previsto per i crediti previdenziali dall'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.



Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando., così provvede

- 1) Accerta il diritto dei ricorrenti al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, e per l'effetto condanna il MIUR ad inquadrare i ricorrenti nella fascia stipendiale corrispondente all'esatta ricostruzione sulla base del riconoscimento dell'intera anzianità di servizio prestata pre ruolo;
- 2) **Condanna il MIUR al pagamento degli arretrati spettanti ai ricorrenti sulla base di quanto statuito ai punti precedenti, quantificati in misura di € 10.539,80 a favore di xxxxxxxxxxxx, € 4.650,49 a favore di xxxxxxxxxxxx, € 13.228,78 a favore di xxxxxxxxxxxx, € 3.208,66 a favore di xxxxxxxxxxxxxxxx, € 10.791,56 a favore di xxxxxxxxxxxxxxxx, oltre i ratei di tredicesima mensilità, oltre ad interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;**
- 3) Condanna il MIUR all'incremento stipendiale mensile corrispondente al riconoscimento dell'intera anzianità di servizio prestata nel pre ruolo;
- 4) Condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del ministro pro tempore a rifondere alle parti ricorrenti le spese processuali che liquida in complessivi € 3500,00 oltre a iva e cpa e CU come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario

Reggio Emilia, 10/1/2018

Il Giudice

Dott. xxxxxxxxxxxx